

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3209

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMENTI, BRAMBILLA, ORESTE ROSSI, AIMONE PRINA

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi

Presentata il 6 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il fenomeno degli incendi boschivi, emerso drammaticamente all'attenzione nei mesi estivi, ha presentato nel 1993 un'evoluzione particolarmente grave rispetto ai pur seri dati degli anni precedenti.

Sulla base delle indicazioni del Corpo forestale dello Stato, al 15 agosto erano già bruciati oltre 155 mila ettari di superficie di cui oltre 70 mila di boschi. Secondo una comparazione con il 1992, il numero di incendi è stato di circa il doppio e la superficie colpita circa il triplo.

Il dato ancora più significativo è che circa 13 mila ettari di boschi bruciati si trovavano all'interno dei parchi nazionali e delle aree protette.

Sempre secondo il Corpo forestale, come è noto da anni, le cause vanno da

ricercarsi nel dolo (58 per cento) e negli incendi colposi (23 per cento).

Tra le altre cause, solo lo 0,7 per cento viene classificato come autocombustione.

Le cause involontarie, percentualmente non prime ma non per questo da trascurarsi, vanno ricondotte all'uso errato dei fuochi nei campeggi, alla bruciatura delle stoppie, al classico mozzicone di sigaretta.

Ben più gravi sono le cause dolose, all'interno delle quali vanno ricercati gli scopi. Alcuni incendi, come quello all'interno del Parco del Pollino, si sono sviluppati nelle ore più favorevoli al fuoco, con condizioni di vento propizie alle fiamme e partendo contemporaneamente da molteplici focolai collocati in punti accuratamente studiati. È difficile poi comprendere se i finanziamenti pronta-

mente stanziati dopo ogni incendio, dai fondi per i rimboschimenti richiesti anche alla CEE, ai contratti per migliaia di lavoratori stagionali incaricati dalle regioni, siano causa od effetto degli incendi stessi. La stessa perplessità sorge nei confronti delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 332, presentato dal Ministro dell'ambiente, ed avente per oggetto disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette. La mancanza di precisi controlli sui criteri di spesa rappresenta un serio fattore che può compromettere l'applicazione delle disposizioni.

Sono numerose, infatti, le denunce sulle spese, ad esempio, per l'affitto di mezzi aerei e di elicotteri da parte delle regioni, a cifre ben superiori a quelle di mercato. Al Parlamento europeo sono state inoltre presentate proposte per aumentare i finanziamenti CEE da parte di molti eurodeputati, ma senza chiarire ed indicare i criteri di spesa e le modalità di erogazione.

La mancanza di trasparenza in questo settore ha portato negli anni scorsi a numerosissimi episodi dove si è evidenziato l'uso dei fondi da parte delle organizzazioni malavitose collegate alla mafia e alla 'ndrangheta. Inoltre, la distribuzione geografica degli incendi, fortemente sbilanciata verso le regioni meridionali, dove più forte è la concentrazione della malavita organizzata, conferma tali ipotesi.

Il nuovo dato degli incendi nei parchi va inquadrato proprio come una risposta al controllo del territorio e ad una diversa cultura della gestione dell'ambiente, imposta dalle aree protette.

Il ritardo nell'applicazione della legge quadro sui parchi, finora utilizzata dal

Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente solo come strumento per incarichi a trattativa privata e per nomine clientelari e di partito, non favorisce certo una reazione da parte delle popolazioni locali coinvolte, che ignorano le funzioni e le finalità dei nuovi parchi, presentati solo come elemento vincolistico.

Va aggiunto anche che, malgrado il divieto di edificabilità posto dalla legge n. 47 del 1975 per i terreni percorsi dalle fiamme, in molti casi le autorizzazioni alla costruzione sono state concesse nel Mezzogiorno, a volte con elargizioni illecite di denaro nei confronti degli amministratori locali, come evidenziato dalla magistratura.

La citata legge n. 47 del 1975 prevedeva un catasto delle aree percorse da incendi e quindi non edificabili, istituito però solo lo scorso anno.

La sanatoria edilizia non ha escluso dal condono i fabbricati sulle aree bruciate, e comunque la depenalizzazione di alcuni reati, che ha interessato la predetta legge n. 47 del 1975, ha fatto sì che per i contravventori siano previste solo blande sanzioni amministrative e nessun procedimento penale.

Vanno quindi previste pene severe ed esemplari, accompagnate da incentivi reali, anche economici, e da condizioni di chiarezza e trasparenza nei criteri di ripartizione e nei controlli sulle effettive realizzazioni.

Un ruolo attivo deve essere infine riconosciuto al volontariato, comprendendo anche sostegni alle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, che si impegnano con campi antincendio per fronteggiare il fenomeno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I piani regionali ed interregionali per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono aggiornati a cura delle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono trasmessi per conoscenza al Corpo forestale dello Stato e al Ministro dell'ambiente.

ART. 2.

1. I finanziamenti per le opere ed i mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono posti a totale carico delle regioni, salvo quanto stabilito alla lettera *i*) del primo comma del medesimo articolo 3, che rimane a carico dei rispettivi organismi titolari.

ART. 3.

1. Le regioni istituiscono un servizio antincendi regionale al fine del coordinamento e della gestione delle competenze in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi, che collabora con il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1975 n. 47.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede a trasferire alle regioni il personale ed i mezzi facenti parte del servizio antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato, con le relative dotazioni finanziarie. Tale Servizio, per un numero massimo di venti unità, è posto alle di-

pendenze funzionali del Ministro dell'ambiente per esclusive finalità di raccordo, collegamento e coordinamento tra le regioni e le altre autorità ed enti locali.

ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è abrogato.

ART. 5.

1. L'articolo 6 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

«ART. 6. — 1. Le regioni, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, provvedono all'elaborazione ed all'attuazione di piani per l'educazione civica e l'informazione per la prevenzione degli incendi e la conservazione del patrimonio boschivo, avvalendosi anche delle squadre volontarie di pronto intervento di cui alla lettera l) del primo comma dell'articolo 3 ».

ART. 6.

1. Il personale impiegato nelle operazioni di spegnimento di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47, ha diritto al mantenimento del compenso orario previsto ai sensi del medesimo articolo 7, che grava sul bilancio della regione competente.

2. I finanziamenti per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco di cui all'articolo 8 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono posti a totale carico delle regioni per il territorio di rispettiva appartenenza; a tali fini le regioni provvedono con i fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge.

ART. 7.

1. Al primo comma dell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« o-bis) dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47 ».

2. Le pene previste per i reati di cui all'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono raddoppiate.

3. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 della citata legge n. 47 del 1975, sono elevate di venti volte.

ART. 8.

1. Le regioni possono, tramite apposite convenzioni, stabilire collaborazioni con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e con le associazioni di volontariato legalmente riconosciute, sia ai fini delle campagne di sensibilizzazione, sia per promuovere campi antincendio e attività di prevenzione e repressione del fenomeno.

ART. 9.

1. I fondi destinati alla prevenzione degli incendi, ai sensi della legislazione vigente e di quanto disposto all'articolo 3, sono trasferiti, con le modalità di cui al medesimo articolo 3, alle regioni in misura proporzionale all'entità del patrimonio boschivo censito in ciascuna regione. Le regioni provvedono a dotarsi delle strutture di coordinamento operativo necessarie per la gestione del personale e dei mezzi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.